

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 14 DEL 11 APRILE 2025

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **COLLEGATO LAVORO: I CHIARIMENTI DELL'INL**

Il "Collegato Lavoro" in vigore dallo scorso 12.01.2025, contiene una serie di novità. I necessari chiarimenti operativi sono stati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e sono qui riepilogati.

- **PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RETTIFICA DEI DATI CATASTALI**

Con provvedimento, sono state riportate le modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite l'apposito servizio, che sarà messo in funzione dalla data che verrà resa nota sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, in questa scheda riepiloghiamo la novità.

- **LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025 per il periodo d'imposta 2024, che presenta diverse novità, riepilogate in questa scheda.

- **CONTRIBUTI PMI VITIVINICOLE: DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE 2025**

Il MASAF ha pubblicato il Decreto con le regole per applicazione dell'intervento settoriale per gli investimenti nel vitivinicolo. In particolare, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Per l'annualità 2025/2026 la domanda di aiuto per ottenere il contributo dedicato per le PMI vitivinicole deve essere presentata entro il 30 aprile 2025. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo l'agevolazione.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 11.04.2025 AL 25.04.2025**

*Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **Piccola proprietà contadina: quando si decade**

La [Risposta n. 86/2025 dell'Agenzia delle Entrate](#) chiarisce che si perde l'agevolazione per la Piccola Proprietà Contadina se il terreno viene venduto entro 5 anni, anche se l'acquirente è un altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. L'unica eccezione ammessa dalla norma è la vendita (o concessione in godimento) a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado, che svolgano attività agricola. Le agevolazioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

### **Aiuti per fermo pesca a strascico 2023**

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto direttoriale 14236 del 25 marzo 2025 del Ministero dell'Agricoltura che stanZIA gli aiuti economici per le imprese di pesca che hanno rispettato il fermo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 18 aprile 2023 (n. 208415).

Il provvedimento riguarda esclusivamente le imprese autorizzate alla pesca con sistema "strascico"; quindi, chi utilizza attrezzi come le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi o le reti gemelle. In particolare, il contributo economico è riservato a chi ha interrotto l'attività per un massimo di 30 giorni consecutivi nel periodo previsto dal fermo, rispettando le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, la piattaforma per le domande non è ancora accessibile.

### **Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate**

Con la Risoluzione n 24 dell'8 aprile l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per i nuovi codici ATECO in vigore dal 1° aprile. In particolare,

1. l'Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione sia dei dati anagrafici sia dei modelli dichiarativi,
2. I contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. Per la verifica devono consultare la sezione "Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica".
3. Dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.
4. Per le imprese iscritte al Registro delle imprese la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

### **Aiuti Filiera del Legno: domande dal 15 maggio**

Con Decreto interministeriale sono state pubblicate le regole per gli aiuti alla Filiera del Legno. In particolare, il decreto disciplina le modalità di accesso alle risorse stanziare per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della



prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

Con [Decreto del 4 aprile](#) sono state fissate le regole per le domande.

### **Barriere architettoniche: spesa max per 2 immobili con carrabile comune**

Con la [Risposta n 89 del 7 aprile](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce la spettanza del bonus barriere architettoniche per un immobile con due appartamenti e ingressi indipendenti per la «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236». Considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sono effettuati sull'area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, il limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito a ciascun edificio e, nel caso in esame è pari a 100.000 euro (50.000 euro per l'edificio di categoria B/5 e 50.000 per l'edificio di categoria C/6).

### **Investimenti 4.0: domande dal 20 maggio**

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha pubblicato il Decreto 31 marzo con le regole operative per la misura "transizione 4.0 per le PMI del Sud", le cui domande possono essere inviate dal 20 maggio. Il decreto promuove investimenti, compresi tra 750.000 e 5 milioni di euro, finalizzati all'efficientamento energetico, la transizione digitale, e la sostenibilità ambientale.

Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi. Il soggetto gestore è Invitalia.

### **Retribuzioni convenzionali per il personale di volo di compagnie straniere**

La Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 21 del 2 febbraio 2025, ha ribadito un principio in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ma impiegati all'estero da datori di lavoro non residenti.

In particolare, la controversia ha riguardato un pilota di linea impiegato presso una compagnia aerea straniera, che ha contestato un avviso di accertamento basato su un maggior reddito da lavoro dipendente rispetto a quanto dichiarato.

L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, in virtù della qualifica del contribuente come "personale di volo", non potesse trovare applicazione il regime di determinazione forfettaria del reddito tramite retribuzioni convenzionali.

La CGT ha accolto le ragioni del contribuente, chiarendo che nessuna norma esclude i piloti dal beneficio di tale regime, a condizione che ricorrano i presupposti temporali richiesti dall'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.

### **IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce**





---

Il [Regolamento IVASS n. 56/2025](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti. Il documento introduce nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato.

*Concludiamo informando che dal 17 aprile è possibile presentare al Ministero del Lavoro le domande di partecipazione degli ETS ai finanziamenti per progetti di assistenza psico-socio-sanitaria ai bambini con malattie oncologiche.*



## COLLEGATO LAVORO: I CHIARIMENTI DELL'INL

Il "Collegato Lavoro" in vigore dallo scorso 12.01.2025, contiene una serie di **novità**. I necessari **chiarimenti operativi** sono stati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e sono qui riepilogati.

COLLEGATO LAVORO: I CHIARIMENTI DELL'INL																	
<b>PREMESSA</b>	<p>La <b>Legge 203/2024</b><sup>1</sup> cd. "Collegato Lavoro" <b>contiene una serie di novità</b> in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>salute e sicurezza sul lavoro;</b></li> <li>◆ <b>sospensione della cassa integrazione;</b></li> <li>◆ <b>periodo di prova;</b></li> <li>◆ <b>lavoro stagionale;</b></li> <li>◆ <b>smart-working;</b></li> <li>◆ <b>dimissioni per fatti concludenti.</b></li> </ul> <p>I necessari <b>chiarimenti operativi</b> per l'applicazione delle disposizioni normative sono stati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con le <a href="#">Note n. 9740 del 30.12.2024</a> e <a href="#">n. 579 del 22.01.2025</a>.</p>																
<b>LE NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<p>La <b>sorveglianza sanitaria</b><sup>2</sup> si identifica nell'insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di lavoro) destinati alla <b>tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori</b>, in relazione all'<b>ambiente di lavoro</b>, ai <b>fattori di rischio professionale</b> e alle <b>modalità di svolgimento dell'attività lavorativa</b>. La sorveglianza sanitaria si traduce quindi in una <b>serie di visite mediche</b>, effettuate dal medico competente, destinate a <b>verificare lo stato di salute dei lavoratori</b> e l'idoneità degli stessi alla mansione specifica cui sono adibiti.</p> <p>La sorveglianza si rivolge ai <b>lavoratori esposti</b> a:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td><b>agenti fisici</b> (ad esempio rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td><b>agenti biologici</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3)</td> <td><b>agenti chimici pericolosi per la salute</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4)</td> <td><b>amianto</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sono <b>inoltre interessati</b> dalla sorveglianza sanitaria gli <b>addetti</b> a:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td><b>Videoterminali</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td><b>lavoro notturno</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3)</td> <td><b>movimentazione manuale dei carichi</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4)</td> <td><b>apparecchi di sollevamento e guida di macchine per movimentazione terra e merci</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tali visite in particolare, a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ hanno carattere <b>preventivo</b> e, a seguito delle modifiche introdotte dal</li> </ul>	1)	<b>agenti fisici</b> (ad esempio rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche)	2)	<b>agenti biologici</b>	3)	<b>agenti chimici pericolosi per la salute</b>	4)	<b>amianto</b>	1)	<b>Videoterminali</b>	2)	<b>lavoro notturno</b>	3)	<b>movimentazione manuale dei carichi</b>	4)	<b>apparecchi di sollevamento e guida di macchine per movimentazione terra e merci</b>
1)	<b>agenti fisici</b> (ad esempio rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche)																
2)	<b>agenti biologici</b>																
3)	<b>agenti chimici pericolosi per la salute</b>																
4)	<b>amianto</b>																
1)	<b>Videoterminali</b>																
2)	<b>lavoro notturno</b>																
3)	<b>movimentazione manuale dei carichi</b>																
4)	<b>apparecchi di sollevamento e guida di macchine per movimentazione terra e merci</b>																

<sup>1</sup> "Disposizioni in materia di lavoro" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2024.

<sup>2</sup> disciplinata dal D.Lgs 81/2008 contenente il "Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".



	<p>Collegato Lavoro, avvengono <b>anche in fase preassuntiva</b> così da valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ sono <b>periodiche</b>, per controllare lo stato di salute e confermare l'idoneità alla mansione;</li><li>◆ hanno luogo su <b>richiesta</b> del <b>dipendente</b>, per esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggiorare a causa delle attività svolte;</li><li>◆ avvengono in occasione di un <b>cambio di mansione</b>, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;</li><li>◆ sono <b>precedenti</b> alla <b>ripresa del lavoro</b> a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i sessanta giorni continuativi, <b>qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare nuovamente l'idoneità alla mansione</b>;</li><li>◆ si verificano all'atto della <b>cessazione del rapporto</b> se trattasi di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute ovvero iscritti anche una sola volta nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni ovvero a sostanze tossiche per la riproduzione.</li></ul> <p>Con riferimento alle visite mediche disposte alla <b>ripresa del lavoro</b> la Legge 203/2024 dispone che, qualora il <b>medico non ritenga necessario procedere alla visita</b>, lo stesso è tenuto a <b>esprimere il giudizio di idoneità</b> alla mansione specifica.</p> <p>Inoltre, il medico competente, nella prescrizione di esami clinici / biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, <b>tiene conto</b> delle <b>risultanze</b> dei medesimi esami e indagini <b>già effettuati</b> dal lavoratore e risultanti dalla <b>copia della cartella sanitaria</b> e di rischio in possesso del dipendente stesso, <b>al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.</b></p>
<b>SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE</b>	<p>Il Collegato Lavoro modifica anche <b>la normativa in materia di compatibilità della Cassa Integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa<sup>3</sup></b>. Nello specifico il nuovo articolo 8 prescrive che il lavoratore:</p> <div data-bbox="480 1626 1410 1771" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale <b>non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</b></i></p></div> <p>Il dipendente <b>decade</b> dal diritto al <b>trattamento di integrazione salariale</b> nel caso in cui <b>non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione</b> alla <b>sede territoriale dell'INPS</b> circa lo svolgimento della prestazione lavorativa.</p>
<b>LAVORO STAGIONALE</b>	<p>Il Collegato Lavoro, fornisce un'<b>interpretazione</b> autentica e indica che rientrano nelle attività stagionali, <b>oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963,</b></p>

<sup>3</sup> di cui all'art. 8 del D.Lgs 148/2015.



	<p>le attività organizzate:</p> <div data-bbox="480 248 1410 477" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, <b>secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore.</b></i></p></div> <p>del Collegato Lavoro:</p> <div data-bbox="480 521 1410 658" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015"</i></p></div> <p>L'<b>esonero</b> dal <b>versamento</b> del <b>contributo addizionale</b> riguarda <b>esclusivamente</b>, dal 1° gennaio 2016, le <b>sole ipotesi</b> di <b>lavoratori assunti a termine</b> per lo <b>svolgimento</b> delle <b>attività stagionali</b><sup>4</sup>.</p> <p>Al <b>contrario</b>, per i <b>lavoratori a termine</b> assunti nell'ambito di <b>attività</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>diverse</b> da quelle contemplate dal D.P.R. numero 1525/1963;</li><li>◆ <b>ancorché</b> definite "<b>stagionali</b>" ai sensi dell'art. 11 del Collegato Lavoro;</li></ul> <p>è <b>comunque dovuto</b> il <b>contributo addizionale NASpi</b> e l'aumento del medesimo nei casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato dei predetti lavoratori.</p> <p>Il <b>contratto a termine</b> comporta per l'azienda un <b>carico contributivo ulteriore</b>, rappresentato per l'appunto dall'<b>applicazione</b> di un <b>contributo addizionale</b> (a carico azienda) da versare all'INPS con modello F24, insieme agli <b>altri contributi a carico del datore di lavoro</b> e ai contributi <b>carico dipendente trattenuti</b> in busta paga.</p> <p>Il <b>contributo</b> in parola è <b>pari all'1,40%</b> della <b>retribuzione imponibile</b> ai fini previdenziali ed assistenziali del dipendente a termine; per <b>ciascun rinnovo</b> del contratto a tempo determinato (riassunzione) il citato <b>contributo aumenta</b> dello <b>0,50%</b>.</p>
<p><b>DURATA DEL PERIODO DI PROVA</b></p>	<p>L'art. 13 della Legge 203/2024 <b>in materia di durata massima del periodo di prova</b>, dispone che, nell'ambito dei <b>rapporti a termine</b>, il <b>periodo di prova</b> è stabilito in misura <b>proporzionale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ alla <b>durata</b> del <b>contratto</b>, e</li><li>◆ alle <b>mansioni</b> da svolgere in relazione alla <b>natura</b> dell'<b>impiego</b>.</li></ul> <p>Il Collegato Lavoro introduce, dopo il primo periodo, il seguente testo:</p> <div data-bbox="480 1771 1410 1951" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita <b>in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario</b> a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.</i></p></div> <p>In ogni caso, la <b>durata</b> della <b>prova non può essere</b>:</p>

<sup>4</sup> definite dallo stesso D.P.R. 1525/1963.



	<table border="1" data-bbox="493 199 1394 430"> <tr> <td data-bbox="496 203 555 293">1)</td> <td data-bbox="558 203 1391 293"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni,</li> <li>◆ per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i 6 mesi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 297 555 425">2)</td> <td data-bbox="558 297 1391 425"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni,</li> <li>◆ per i rapporti di lavoro aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>Nelle ipotesi di rinnovo del contratto di lavoro<sup>5</sup> per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.</p> <p>L'art. 7, comma 1 del D.Lgs 104/2022 prevede, per la generalità dei contratti di lavoro, che nei casi in cui è previsto il periodo di prova questo non può essere superiore a 6 mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi. Il comma 3 dell'art. 7 dispone che, in caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.</p>	1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni,</li> <li>◆ per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i 6 mesi</li> </ul>	2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni,</li> <li>◆ per i rapporti di lavoro aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi</li> </ul>
1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni,</li> <li>◆ per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i 6 mesi</li> </ul>				
2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni,</li> <li>◆ per i rapporti di lavoro aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi</li> </ul>				
<p><b>COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI LAVORO AGILE</b></p>	<p>La Legge 81/2017, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;</li> <li>◆ senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;</li> <li>◆ con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.</li> </ul> <p>La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.</p> <p>Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (portale "servizi.lavoro.gov.it"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i nominativi dei dipendenti in lavoro agile;</li> <li>◆ la data di inizio/cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.</li> </ul> <p>A seguito di quanto disposto dal Collegato Lavoro dal 12.01.2025, la comunicazione telematica dev'essere trasmessa entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.</p>				
<p><b>DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI</b></p>	<p>In deroga alla disciplina ordinaria in materia di dimissioni telematiche, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro, ovvero</li> </ul>				

<sup>5</sup> terzo periodo del comma 2 dell'art. 7, non interessato dalle modifiche del Collegato Lavoro.



- ◆ **in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni,**

il **datore di lavoro** ne dà **comunicazione** alla **sede territoriale** dell'Ispektorato nazionale del lavoro.

Il rapporto di lavoro nelle ipotesi in parola si intende **risolto** per **volontà** del **lavoratore** e **non si applica** la **disciplina** prevista in materia di **formalizzazione** delle **dimissioni** (grazie alla presentazione del **modello telematico** disponibile sulla piattaforma "[servizi.lavoro.gov.it](http://servizi.lavoro.gov.it)").

Le **disposizioni** in materia di **dimissioni per fatti concludenti non operano** se il **lavoratore dimostra l'impossibilità:**

- ◆ per causa di **forza maggiore**, o
- ◆ per **fatto imputabile** al **datore di lavoro**,

di **comunicare** i **motivi** che **giustificano** la sua **assenza**.

La successiva **Nota dell'Ispektorato Nazionale del Lavoro n. 579 del 22.01.2025** fornisce le **prime indicazioni operative**. La **comunicazione** alla **sede territoriale** dell'Ispektorato:

- a) dev'essere **effettuata solo** laddove il datore di lavoro **intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro**
- b) deve **avvenire preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale di ciascuna sede**" riportando tutte le informazioni "a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza"



Allegato alla Nota INL numero 579/2025 è **disponibile un modello di comunicazione volto a uniformare le segnalazioni dei datori di lavoro.**



## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RETTIFICA DEI DATI CATASTALI

Con **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate, sono state riportate le **modalità** per la **predisposizione** e la presentazione delle **istanze di rettifica** dei **dati catastali** tramite l'apposito servizio, che sarà messo in **funzione dalla data** che verrà resa nota sul **sito internet** dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, in questa scheda riepiloghiamo la novità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RETTIFICA DEI DATI CATASTALI					
<b>PREMESSA</b>	<p>Tramite il c.d. "Decreto Adempimenti"<sup>6</sup> sono state introdotte norme per <b>ottimizzare i rapporti tra fisco e contribuente</b>, tramite l'incremento dei servizi digitali esistenti e la creazione di nuovi, per ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali.</p> <p>Con il <a href="#">provvedimento n. 161919 del 02.04.2025</a> sono state riportate le <b>modalità</b> per la <b>predisposizione</b> e la <b>presentazione</b> delle <b>istanze di rettifica</b> dei <b>dati catastali</b> tramite l'apposito servizio "<i>Istanza rettifica dati catastali</i>".</p> <p>Tale <b>servizio</b> è reso <b>disponibile</b> nell'<b>area riservata</b> del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed è</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>accessibile</b> ai soggetti <b>titolari</b> di un <b>diritto reale</b> sugli immobili oggetto della richiesta (direttamente o mediante delegati);</li><li>♦ <b>utilizzabile anche</b> dal <b>rappresentante legale</b> o dalla persona di fiducia del soggetto obbligato, preventivamente abilitati.</li></ul> <p>Nell'apposita <b>sezione</b> del <b>sito</b> internet dell'Agenzia delle Entrate sarà resa disponibile la <b>documentazione tecnica</b> relativa al nuovo servizio.</p>				
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RETTIFICA DEI DATI CATASTALI</b>	<p>Le <b>istanze di rettifica</b> dei dati catastali sono presentate utilizzando il <b>servizio</b> in commento e osservando una delle seguenti <b>modalità alternative</b>:</p> <table border="1"><tbody><tr><td><b>a)</b></td><td><b>direttamente</b> dal soggetto <b>titolare</b> del <b>diritto reale</b> sugli <b>immobili</b> previo accesso all'area riservata</td></tr><tr><td><b>b)</b></td><td>da un <b>oggetto</b> che l'interessato ha <b>delegato</b><sup>7</sup> alla <b>trasmissione</b> dell'<b>istanza</b> di rettifica dei dati catastali. In tal caso il <b>delegato</b>, dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata, <b>trasmette</b> l'<b>istanza</b> di rettifica dei dati catastali, <b>unitamente</b> al <b>documento</b> informatico contenente la <b>delega</b> alla trasmissione, <b>entrambi</b> documenti:<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>sottoscritti digitalmente</b> dal delegante, o</li><li>♦ in alternativa, <b>sottoscritti</b> con <b>firma autografa</b> per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della <b>copia</b> di un <b>documento di identità</b> in corso di validità del delegante stesso.</li></ul></td></tr></tbody></table>	<b>a)</b>	<b>direttamente</b> dal soggetto <b>titolare</b> del <b>diritto reale</b> sugli <b>immobili</b> previo accesso all'area riservata	<b>b)</b>	da un <b>oggetto</b> che l'interessato ha <b>delegato</b> <sup>7</sup> alla <b>trasmissione</b> dell' <b>istanza</b> di rettifica dei dati catastali. In tal caso il <b>delegato</b> , dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata, <b>trasmette</b> l' <b>istanza</b> di rettifica dei dati catastali, <b>unitamente</b> al <b>documento</b> informatico contenente la <b>delega</b> alla trasmissione, <b>entrambi</b> documenti: <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>sottoscritti digitalmente</b> dal delegante, o</li><li>♦ in alternativa, <b>sottoscritti</b> con <b>firma autografa</b> per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della <b>copia</b> di un <b>documento di identità</b> in corso di validità del delegante stesso.</li></ul>
<b>a)</b>	<b>direttamente</b> dal soggetto <b>titolare</b> del <b>diritto reale</b> sugli <b>immobili</b> previo accesso all'area riservata				
<b>b)</b>	da un <b>oggetto</b> che l'interessato ha <b>delegato</b> <sup>7</sup> alla <b>trasmissione</b> dell' <b>istanza</b> di rettifica dei dati catastali. In tal caso il <b>delegato</b> , dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata, <b>trasmette</b> l' <b>istanza</b> di rettifica dei dati catastali, <b>unitamente</b> al <b>documento</b> informatico contenente la <b>delega</b> alla trasmissione, <b>entrambi</b> documenti: <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>sottoscritti digitalmente</b> dal delegante, o</li><li>♦ in alternativa, <b>sottoscritti</b> con <b>firma autografa</b> per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della <b>copia</b> di un <b>documento di identità</b> in corso di validità del delegante stesso.</li></ul>				

<sup>6</sup> [D.Lgs n. 1/2024](#), emanato sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera i) della Legge 111/2023 (di delega per la riforma fiscale) al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.

<sup>7</sup> con le modalità previste dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22.09.2023](#)



	<p>Gli <b>originali</b> dei <b>documenti cartacei</b> trasmessi telematicamente devono essere <b>conservati</b> per il periodo di 5 anni</p> <p>Le istanze di rettifica dei dati catastali sono <b>acquisite ed esaminate</b> dall'<b>Ufficio Provinciale-Territorio</b> dell'Agenzia delle Entrate che ha <b>competenza territoriale</b> in relazione al <b>Comune</b> in cui sono <b>censiti</b> i <b>beni immobili</b> oggetto della richiesta.</p> <p> È comunque <b>possibile presentare</b> le <b>istanze</b> di <b>rettifica</b> dei dati catastali attraverso le <b>consuete modalità</b> e, dunque, su <b>supporto cartaceo</b>, a mezzo <b>posta elettronica</b> o <b>PEC</b>.</p>
<p><b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b></p>	<p>L'imposta di bollo, quando dovuta, è calcolata dallo stesso servizio in questione, ed il pagamento avviene <b>utilizzando l'apposita piattaforma</b>.</p>
<p><b>RICEVUTE RILASCIATE DAL SERVIZIO</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate <b>attesta</b>, mediante apposite <b>ricevute</b> rese <b>disponibili</b> nel medesimo <b>servizio online</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'avvenuta <b>ricezione</b>, il <b>controllo</b> e l'<b>accettazione</b> dei <b>file</b> contenenti i dati delle istanze di rettifica dei dati catastali per i quali si richiede la registrazione, nonché</li> <li>◆ la <b>regolarità</b> della <b>richiesta presentata</b>, e</li> <li>◆ l'avvenuto <b>pagamento</b> dell'<b>imposta di bollo</b> se dovuta.</li> </ul> <p>Le <b>ricevute non</b> sono <b>prodotte</b> se il <b>file non</b> è <b>acquisito</b> per uno dei motivi riportati nelle <b>specifiche tecniche</b>, in questo caso nell'area riservata compare un <b>messaggio</b> che <b>comunica</b> lo <b>scarto</b> dell'<b>intero file</b>.</p>
<p><b>PERIODO TRANSITORIO</b></p>	<p>Il <b>servizio di correzione dei dati catastali online</b> "<i>Contact Center</i>" continuerà a essere <b>disponibile fino alla data di dismissione</b>, che verrà <b>resa nota</b> con specifico <b>comunicato</b> pubblicato sul <b>sito</b> dell'Agenzia delle entrate.</p>



## LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello 730/2025** per il **periodo d'imposta 2024**, che presenta diverse **novità**, riepilogate in questa scheda.

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025	
<b>AMPLIAMENTO PLATEA 730</b>	<p>Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2025, allineandosi alle novità normative introdotte dal c.d. "Decreto Adempimenti"<sup>8</sup>, hanno previsto che l'utilizzo del modello 730 sia possibile anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ redditi soggetti a <b>tassazione separata</b> o ad <b>imposta sostitutiva</b> (quadro M, non più a quadro D)</li><li>◆ <b>plusvalenze</b> di natura <b>finanziaria</b> (quadro T).</li></ul>
<b>QUADRO A REDDITO DEI TERRENI</b>	<p>Nel <b>quadro A</b>, dedicato ai redditi dei terreni, vengono recepite le novità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ introdotte ai fini della determinazione del reddito dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP),</li><li>◆ in materia di determinazione del reddito dominicale e agrario in caso di produzione di vegetali mediante l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, di cui alla lett. b-bis), art. 32, comma 2, TUIR.</li></ul> <p>In particolare, i redditi <b>dominicali</b> e <b>agrari</b> concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 0% fino a euro 10.000;</li><li>◆ 50% oltre euro 10.000 e fino a euro 15.000;</li><li>◆ 100% oltre euro 15.000.</li></ul> <p>Viene inoltre introdotto il <b>codice "11"</b> che il socio di società semplice dovrà indicare nella <b>colonna 2 "Titolo"</b>, righe da A1 a A6, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società che fruisce del regime agevolato previsto per imprenditori agricoli e professionali.</p>
<b>QUADRO B REDDITO DEI FABBRICATI</b>	<p>Il <b>quadro B</b>, relativo ai redditi dei fabbricati, recepisce le novità intervenute in materia di redditi derivanti dai contratti di <b>locazione breve</b>, in particolare per quanto concerne l'assoggettamento alla cedolare secca con <b>aliquote</b> differenziate e l'attribuzione di un <b>Codice Identificativo Nazionale (CIN)</b> da parte del Ministero del Turismo.</p> <p>La Legge di Bilancio 2024 ha disposto, a partire dall'anno di imposta 2024, l'innalzamento dal 21% al 26% dell'aliquota per il secondo/terzo/quarto immobile destinato alla locazione breve con opzione per la cedolare secca, per ciascun periodo d'imposta.</p>

<sup>8</sup> D.Lgs. n. 1/2024.



	<p>Al fine di recepire le novità normative, sono stati introdotti tre nuovi codici da indicare nella sezione I, colonna 11 "Cedolare secca", righe da B1 a B6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>codice "1"</b> nel caso di locazione ordinaria;</li> <li>◆ <b>codice "2"</b> nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione 21%;</li> <li>◆ <b>codice "3"</b> nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione al 26%.</li> </ul> <p>Nella Sezione II - rigo B11, colonna 4 ("Serie"): è stato aggiunto il <b>codice "3X"</b>, utilizzato in caso di registrazione telematica del contratto di comodato tramite il modello RAP.</p> <p>Infine, nella Sezione III - CODICE CIN trova spazio la novità introdotta dall'art. 13-ter, DL 145/2023 che ha previsto l'obbligo del <b>CIN</b> ove l'unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche o alla "locazione breve".</p>						
<p><b>QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b></p>	<p>Nel <b>quadro C</b> è recepito il nuovo regime agevolativo introdotto dall'art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, a partire dall'anno d'imposta 2024, in favore dei lavoratori <b>impatriati</b> che, dal 01.01.2024, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia<sup>9</sup>.</p> <p>Nella <b>Casella "Casi particolari"</b> sono stati aggiunti i seguenti <b>codici</b>:</p> <table border="1" data-bbox="427 1128 1426 1518"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>CASISTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>se si fruisce del nuovo regime ex D.Lgs 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 50% del suo ammontare entro il limite annuo di euro 600.00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>se si fruisce del nuovo regime ex D.lgs. 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 40% del suo ammontare, entro il limite annuo di euro 600.000. È il caso di presenza di almeno un figlio minore</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti è riconosciuta, nel rispetto di determinate condizioni, un'indennità per un importo pari a euro 100, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo<sup>10</sup>.</p>	CODICE	CASISTICA	16	se si fruisce del nuovo regime ex D.Lgs 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 50% del suo ammontare entro il limite annuo di euro 600.00	17	se si fruisce del nuovo regime ex D.lgs. 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 40% del suo ammontare, entro il limite annuo di euro 600.000. È il caso di presenza di almeno un figlio minore
CODICE	CASISTICA						
16	se si fruisce del nuovo regime ex D.Lgs 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 50% del suo ammontare entro il limite annuo di euro 600.00						
17	se si fruisce del nuovo regime ex D.lgs. 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 40% del suo ammontare, entro il limite annuo di euro 600.000. È il caso di presenza di almeno un figlio minore						
<p><b>QUADRO D – ALTRI REDDITI</b></p>	<p>A seguito dell'introduzione del nuovo quadro M nel modello 730/2025, nel <b>Quadro D</b> è mutata la denominazione del quadro in "Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)" e sono stati eliminati i righe D6 e D7, sezione II.</p>						

<sup>9</sup> a condizione che essi si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di cinque anni; non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento; prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato; siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, di cui al D.Lgs. n. 108/2012 e al D.Lgs. n. 206/2007

<sup>10</sup> art. 2-bis del D.L. 113/2024.



Tra le novità relativamente ai redditi di capitale, indicati nei **rigli D1 e D2**, si segnala che, a partire dall'anno d'imposta 2024:

- ◆ gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
- ◆ gli utili e gli altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato ed i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati,

per i quali sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello, **non devono più essere indicati nella sezione V** del Quadro RM del modello REDDITI PF, in quanto sostituito dal nuovo Quadro M del modello 730/2025.

Nel **rigo D3**, relativo ai **redditi derivanti da attività di lavoro autonomo**, è recepita la riforma della disciplina del lavoro sportivo<sup>11</sup>. In particolare, nella **colonna 1 "Tipo di reddito"** vengono indicati i **redditi erogati fino al 30.07.2024** con i seguenti codici:

CODICE	CONTENUTO
<b>4</b>	se derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co
<b>5</b>	se derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co, che prevedono particolari soglie di esenzione



Gli importi di tali redditi **concorrono** alla determinazione della **soglia di esenzione pari a euro 15.000**, unitamente ai **redditi derivanti da attività sportiva** svolta nel settore professionistico e/o dilettantistico da indicare nei **rigli da C1 a C3 del Quadro C**.

Al rigo D4, dedicato ai redditi diversi, è introdotta la **colonna 7 "Codice CIN"**: tale colonna deve essere compilata indicando il Codice Identificato Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo solo nel caso in cui nella **colonna 3 "Tipo di reddito"** sia stato indicato il **codice "10"** relativo ai redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, nonché dalla locazione da parte del comodatario dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito per la medesima durata.

#### QUADRO E – ONERI E SPESE

Come di consueto, nella Sezione III-A del quadro E vanno indicate le spese sostenute nel 2024, o la rata riferita a spese sostenute negli anni precedenti, per i **"bonus edilizi"**. Per quanto qui di interesse, per le **spese sostenute dal 01.01.2024 tutti i bonus edilizi vanno ripartiti in 10 rate annuali** (D.L. 39/2024<sup>12</sup>).

Tra le altre novità di rilievo, si segnala che:

<sup>11</sup> operata dal D.L. 71/2024.

<sup>12</sup> art. 4-bis, comma 4.




	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nel rigo E56 "<b>Pace contributiva o colonnine per ricarica</b>", colonna 4 "Percentuale", è stato aggiunto il codice "3";</li> <li>◆ ai fini della compilazione del rigo E57 "<b>Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati</b>", per le spese di arredo sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la relativa detrazione del 50% spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a euro 5.000. Si ricorda che per l'anno 2023 il limite di spesa ammesso era pari a euro 8.000</li> </ul> <p>Anche ai fini della compilazione dei righe da E61 a E62, relativi agli interventi di riqualificazione energetica, le istruzioni recepiscono la percentuale di detrazione del 70% prevista per le spese relative ad interventi superbonus sostenute nell'anno d'imposta 2024.</p>								
<p><b>QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA</b></p>	<p>Per il quadro G la compilazione del <b>Rigo G8</b> riguarda coloro che hanno maturato il credito d'imposta a seguito dell'acquisto, nel 2024, della <b>prima casa assoggettata ad IVA</b>.</p>								
<p><b>QUADRO M – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E A IMPOSTA SOSTITUTIVA</b></p>	<p>Da quest'anno il modello 730/2025 accoglie il <b>nuovo quadro M</b>, dove indicare i redditi soggetti a <b>tassazione separata</b> ed alcuni redditi soggetti ad <b>imposta sostitutiva</b>. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="427 1041 1426 2033"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1041 555 1093">SEZIONE</th> <th data-bbox="555 1041 1426 1093">CONTENUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1093 555 1787">I</td> <td data-bbox="555 1093 1426 1787"> <p>i redditi soggetti a <b>tassazione separata</b>, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;</li> <li>◆ plusvalenze e le altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio;</li> <li>◆ rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito complessivo;</li> <li>◆ redditi percepiti in qualità di erede o legatario;</li> <li>◆ emolumenti arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti;</li> <li>◆ sezione II-A, in cui devono essere indicati i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, tra i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva,</li> <li>✓ i compensi da lezioni private e ripetizioni assoggettati ad imposizione sostitutiva</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1787 555 1930">II-B</td> <td data-bbox="555 1787 1426 1930"> <p>nella quale si indicano i redditi per i quali il contribuente titolare di redditi da <b>pensione erogati da soggetti esteri</b> può esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva<sup>13</sup></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1930 555 2033">III-A</td> <td data-bbox="555 1930 1426 2033"> <p>dedicata ai premi per <b>assicurazioni sulla vita</b> in caso di riscatto del contratto</p> </td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE	CONTENUTO	I	<p>i redditi soggetti a <b>tassazione separata</b>, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;</li> <li>◆ plusvalenze e le altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio;</li> <li>◆ rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito complessivo;</li> <li>◆ redditi percepiti in qualità di erede o legatario;</li> <li>◆ emolumenti arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti;</li> <li>◆ sezione II-A, in cui devono essere indicati i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, tra i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva,</li> <li>✓ i compensi da lezioni private e ripetizioni assoggettati ad imposizione sostitutiva</li> </ul> </li> </ul>	II-B	<p>nella quale si indicano i redditi per i quali il contribuente titolare di redditi da <b>pensione erogati da soggetti esteri</b> può esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva<sup>13</sup></p>	III-A	<p>dedicata ai premi per <b>assicurazioni sulla vita</b> in caso di riscatto del contratto</p>
SEZIONE	CONTENUTO								
I	<p>i redditi soggetti a <b>tassazione separata</b>, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;</li> <li>◆ plusvalenze e le altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio;</li> <li>◆ rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito complessivo;</li> <li>◆ redditi percepiti in qualità di erede o legatario;</li> <li>◆ emolumenti arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti;</li> <li>◆ sezione II-A, in cui devono essere indicati i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, tra i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva,</li> <li>✓ i compensi da lezioni private e ripetizioni assoggettati ad imposizione sostitutiva</li> </ul> </li> </ul>								
II-B	<p>nella quale si indicano i redditi per i quali il contribuente titolare di redditi da <b>pensione erogati da soggetti esteri</b> può esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva<sup>13</sup></p>								
III-A	<p>dedicata ai premi per <b>assicurazioni sulla vita</b> in caso di riscatto del contratto</p>								

<sup>13</sup> ai sensi dell'art. 24-ter, TUIR.



	<table border="1"> <tr> <td><b>III-B</b></td> <td>dedicata alla <b>rivalutazione del valore dei terreni</b><sup>14</sup></td> </tr> <tr> <td><b>III-C</b></td> <td>dedicata ai redditi derivanti da procedura di <b>pignoramento</b> presso terzi</td> </tr> </table>	<b>III-B</b>	dedicata alla <b>rivalutazione del valore dei terreni</b> <sup>14</sup>	<b>III-C</b>	dedicata ai redditi derivanti da procedura di <b>pignoramento</b> presso terzi
<b>III-B</b>	dedicata alla <b>rivalutazione del valore dei terreni</b> <sup>14</sup>				
<b>III-C</b>	dedicata ai redditi derivanti da procedura di <b>pignoramento</b> presso terzi				
<b>QUADRO T – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA</b>	<p>Da quest'anno il modello 730/205 accoglie anche il nuovo quadro T, dove indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le plusvalenze da cessione di <b>partecipazioni qualificate/non qualificate</b></li> <li>◆ le plusvalenze su <b>obbligazioni/altri strumenti</b> (art. 67, lett. c-quater e c-quinquies), Tuir)</li> <li>◆ i dati relativi alle partecipazioni rivalutate.</li> </ul>				
<b>QUADRO K - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</b>	<p>Con riferimento al <b>quadro K “Comunicazione dell'amministratore di condominio”</b>, con riferimento alla <b>sezione III “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”</b>, dove va indicato per <b>ciascun fornitore</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>dati identificativi</b>, e</li> <li>◆ l'<b>ammontare complessivo</b> degli <b>acquisti</b> di <b>beni</b> e <b>servizi</b> effettuati dal condominio nell'anno solare, <p>l'<b>obbligo</b> sussiste <b>anche</b> nel caso in cui la <b>carica di amministratore</b> sia stata <b>conferita</b> nell'ambito di un condominio con <b>non più di 8 condòmini</b>.</p> </li></ul>				

<sup>14</sup> di cui all'art. 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.



---

# CONTRIBUTI PMI VITIVINICOLE: DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE 2025

## INTRODUZIONE

Il MASAF ha pubblicato il Decreto con le regole per l'intervento per gli investimenti nel settore vitivinicolo. In particolare, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Per l'annualità 2025/2026 la domanda di aiuto per ottenere il contributo dedicato per le PMI vitivinicole deve essere **presentata entro il 30 aprile 2025**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo l'agevolazione.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è il bonus** per le **PMI vitivinicole?**
2. **Chi** sono i **beneficiari?**
3. **Quali** sono le **spese ammissibili?**
4. **Quali** sono le **agevolazioni?**
5. **Quali** sono i termini di **presentazione delle domande?**



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COS'È IL BONUS PER LE PMI VITIVINICOLE?

**R.1.** Il MASAF ha pubblicato il [Decreto n 635212 del 2 dicembre](#) con le regole per gli aiuti alle PMI del settore vitivinicolo. In generale, il decreto regola i **contributi destinati a micro, piccole e medie imprese del settore vitivinicolo**, a partire dalla campagna 2025/2026.

Sono finanziabili **investimenti materiali e immateriali** (come attrezzature, tecnologie, marketing, digitalizzazione) **per migliorare la competitività delle aziende**.

I contributi coprono fino al 40% delle spese, elevabile al 50% nelle regioni meno sviluppate.

Le domande si presentano ogni anno entro il 30 marzo (eccezionalmente entro il 30 aprile nel 2025).

### D.2. CHI SONO I BENEFICIARI?

**R.2.** I beneficiari della misura sono le micro, piccole o medie imprese, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

<b>A</b>	la <b>produzione di mosto di uve</b> ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
<b>B</b>	la <b>produzione di vino</b> ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione
<b>C</b>	<b>l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino</b> , conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione.  <b>Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti</b> oggetto del sostegno
<b>D</b>	la <b>produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve</b> da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione



Le imprese beneficiarie accedono al contributo **se sono in regola con la normativa vigente** in materia di dichiarazioni obbligatorie.

### D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.3.** Per quanto riguarda le spese finanziabili, queste devono:

- essere sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto,
- essere completate entro la scadenza stabilita per la realizzazione degli interventi.



In base al contenuto dell'**Allegato I** del decreto del 2 dicembre 2024, ecco un elenco generale delle **spese ammissibili agli aiuti per le PMI vitivinicole**.

TIPO DI INVESTIMENTO	ESEMPI E DETTAGLI
<b>1. Edilizia e opere civili</b>	Costruzione, ristrutturazione, ampliamento di locali per produzione, stoccaggio vino.
<b>2. Acquisto di macchinari e attrezzature</b>	Per vinificazione, stoccaggio, refrigerazione, imbottigliamento, confezionamento.
<b>3. Impianti tecnologici</b>	Elettrici, idraulici, termici – solo se funzionali all'attività vitivinicola.
<b>4. Informatizzazione e digitalizzazione</b>	Hardware, software, sistemi per tracciabilità, ERP, automazione, gestione aziendale.
<b>5. Promozione e marketing</b>	Realizzazione siti web, e-commerce, materiale promozionale, branding, packaging.
<b>6. Punti vendita aziendali</b>	Realizzazione o ristrutturazione di spazi per vendita diretta del vino aziendale.
<b>7. Sale degustazione</b>	Creazione di spazi per accoglienza e promozione del vino in azienda.
<b>8. Consulenze specialistiche e studi tecnici</b>	Spese collegate al progetto (progettazione tecnica, direzione lavori, collaudi, ecc.)

Per espressa previsione, **non sono finanziabili le seguenti spese**:

<b>A)</b>	<b>IVA</b> (a meno che non sia non recuperabile).
<b>B)</b>	<b>Acquisto di terreni</b> per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili (con eccezioni per la conservazione dell'ambiente).
<b>C)</b>	<b>Interessi passivi, costi indiretti e oneri assicurativi</b>
<b>D)</b>	<b>interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici</b>
<b>E)</b>	<b>interventi</b> che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili precedenti e che non comportino un miglioramento degli stessi.
<b>F)</b>	<b>Eventuali altri spese</b> , escluse espressamente dalle singole Regioni all'interno dei relativi bandi



Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

#### D.4. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?

**R.4.** Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel **limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta**.





Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può **superare il 50%** dei relativi costi.

Attenzione va prestata ai limiti di spesa delle **imprese di medie dimensioni** (con meno di 750 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 200 milioni di euro):

- ◆ Il limite massimo di spesa per gli investimenti è ridotto **al 20%**
- ◆ Per queste stesse imprese che operano in regioni meno sviluppate, il contributo massimo sale al **25%** delle spese sostenute.

Infine, qualora l'investimento sia effettuato da una **grande impresa** ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al **19% della spesa effettivamente sostenuta**.

Si segnala infine che le Regioni possono stabilire, nel caso, un **limite massimo di contribuzione inferiore**, motivando la decisione in apposito provvedimento.

Ricapitolando:

IMPRESA	PERCENTUALE DI AIUTO MASSIMA
<b>MACRO E PICCOLE IMPRESE</b>	40%
	50% in caso di investimento nelle regioni meno sviluppate
<b>MEDIE IMPRESE</b>	20%
	25 % in caso di investimento nelle regioni meno sviluppate
<b>GRANDI IMPRESE</b>	19%

**L'aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato** globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Per gli Investimenti annuali, **in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali** individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto.

La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto.

**L'aiuto è versato entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.**

È consentito al beneficiario chiedere il **pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione**.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo.


Le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.

## D.5 QUALI SONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

**R.5.** Per l'annualità 2025/2026 la domanda di aiuto deve essere presentata entro mercoledì 30 aprile 2025.



La domanda di sostegno deve contenere almeno, i seguenti elementi:

<b>A)</b>	nome, ragione sociale del richiedente e CUAA
<b>B)</b>	descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse
<b>C)</b>	la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato
<b>D)</b>	il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto
<b>E)</b>	la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà
<b>F)</b>	una relazione puntuale contenente <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa,</li> <li>◆ nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite</li> </ul>

In generale, è consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori, entro il 10% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modificano i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 172928 del 9 aprile 2025](#)

Approvazione del **modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di **concordato**



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

---

**preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026** e per la relativa accettazione.

◆ [Modelli e istruzioni](#)

---

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 24/E dell'8 aprile 2025](#)

Nuova classificazione delle attività economiche **ATECO 2025**.

---

[Risoluzione 25/E del 10 aprile 2025](#)

**Deducibilità dei contributi di previdenza complementare** per il **lavoratore di prima occupazione** – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR.

---

[Risoluzione 26/E del 10 aprile 2025](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta** riconosciuto alle **fondazioni bancarie incorporanti** per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

---

[Risoluzione 27/E del 10 aprile 2025](#)

Istituzione del **codice tributo** per il versamento, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** e delle addizionali regionali e comunali, sui **redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera** dai lavoratori frontalieri, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

---

[Risoluzione 28/E del 10 aprile 2025](#)

**PIR "fai da te"** – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant - Articolo 13, commi 2 e 2-bis, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agencia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 88 del 04.04.2025** alla **n. 95 del 10.04.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agencia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di APRILE 2025](#)

---



## LO SCADENZARIO DAL 11.04.2025 AL 25.04.2025

Martedì 15 aprile 2025

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Martedì 15 aprile 2025

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Mercoledì 16 aprile 2025

I **titolari di partita IVA persone fisiche** che nell'anno precedente (nel 2023) hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro** e che hanno usufruito della proroga e optato per il pagamento rateale, devono provvedere al **versamento della 4° rata del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2024** dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.

La proroga del versamento del secondo acconto (introdotta durante la conversione in legge del [DL n. 155 del 19 ottobre 2024](#)) **non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Mercoledì 16 aprile 2025

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972,



devono provvedere al **versamento** dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Mercoledì **16 aprile 2025**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Mercoledì **16 aprile 2025**

**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **marzo 2025** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Mercoledì **16 aprile 2025**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **marzo** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Mercoledì **16 aprile 2025**

**I Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi** pagati nel mese di **marzo** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.



---

Mercoledì **16 aprile 2025**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche

---

Mercoledì **16 aprile 2025**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di marzo**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Mercoledì **16 aprile 2025**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Mercoledì **16 aprile 2025**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di marzo** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Mercoledì **16 aprile 2025**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Mercoledì **16 aprile 2025**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

---



---

Mercoledì **16 aprile 2025**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2024** relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la **2° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì **22 aprile 2025**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

Martedì **22 aprile 2025**

**Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo**, effettuate nell'anno 2024, da **esercenti commercio al minuto** e attività assimilate nonché da **agenzie di viaggio e turismo**, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiori a 15.000 euro.**

**La comunicazione** va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento:

- ◆ **entro il 10 aprile** per i soggetti che **liquidano l'Iva mensilmente**,
- ◆ **ed entro il 20 aprile (quest'anno entro il 22 aprile 2025** in quanto il 20 cade di domenica e il 21 è Lunedì di Pasqua) per i soggetti che **liquidano l'Iva trimestralmente**,

in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del **quadro TU** e del frontespizio del [modello polivalente](#).

